

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***No alla condanna per dichiarazioni autoaccusatorie rese alla Guardia di Finanza***

di Angelo Ginex



In tema di reati tributari, ove si proceda con **rito abbreviato**, sono **inutilizzabili**, ai fini della condanna dell'imputato per il reato di **emissione di fatture per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000**, le **dichiarazioni autoaccusatorie** da questi rese ai militari della **Guardia di Finanza** nel corso della **perquisizione**, se già raggiunto da **indizi di reità**, **senza** la necessaria **spontaneità** e **assistenza di un difensore**.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 2250 depositata ieri 20 gennaio**, in conformità al **consolidato orientamento** ormai assestatosi in materia (cfr., **Cass. Sent. n. 13917/2017**; **Cass. Sent. n. 47580/2016**; **Cass. Sent. n. 44829/2014**).

La fattispecie in esame prende le mosse da una **verifica fiscale** compiuta dalla **Guardia di Finanza**, in funzione di polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto a carico del quale **sussistevano già indizi** di commissione del reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#).

Questi, all'esito del **giudizio abbreviato**, veniva ritenuto **responsabile** di tale reato e, successivamente, proponeva **gravame** dinanzi alla Corte d'Appello, che, nel confermare la pronuncia di primo grado, gli riconosceva tuttavia una **riduzione della pena** in forza della concessione delle circostanze generiche.

Avverso tale pronuncia il reo proponeva **ricorso per cassazione** deducendo, tra gli altri motivi, la **violazione** della **legge processuale** e il **vizio di motivazione** in quanto avevano costituito **prova decisiva** per l'affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, le **dichiarazioni autoaccusatorie** dallo stesso rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della **perquisizione** nei suoi confronti.

Più precisamente, egli lamentava la **violazione dell'articolo 350 c.p.p.** e la **mancaza e contraddittorietà della motivazione**, poiché, quando aveva reso le suddette **dichiarazioni**, egli era **già indiziato del reato** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#); pertanto, riteneva che, **non** essendo state **osservate le garanzie difensive** e non trattandosi di **dichiarazioni spontanee**, le stesse fossero **inutilizzabili**.

Giova precisare che la sentenza di appello aveva **disatteso quella di primo grado**, che invece aveva attestato la **non spontaneità** di dette dichiarazioni, senza rendere **alcuna motivazione** sul punto.

Con la pronuncia in rassegna, tale **doglianza** è stata ritenuta **fondata** dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato **l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese senza il rispetto delle garanzie difensive da chi sia già stato raggiunto da indizi di reità**.

I giudici di legittimità, dopo aver osservato che la sentenza impugnata - come anticipato - aveva escluso la fondatezza del gravame, ritenendo che le dichiarazioni utilizzate fossero state rese spontaneamente, ha evidenziato come tale **spontaneità**, in verità, fosse stata **solo affermata, ma non argomentata** dai giudici di appello.

Infatti, la loro statuizione - così come rilevato dalla Suprema Corte - si poneva **in contraddizione con quanto accertato dal primo giudice**, che invece nella sentenza impugnata, facendo un resoconto degli accadimenti, precisava che: **«interpellato sul punto, l'imputato aveva ammesso ... »**.

Ciò detto, i giudici di vertice hanno rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., **Cass. Sent. n. 13917/2017**; **Cass. Sent. 47580/2016**; **Cass. Sent. 44829/2014**), secondo cui nel **giudizio abbreviato**, sono **utilizzabili** a fini di prova le **dichiarazioni spontanee** rese dalla **persona sottoposta alle indagini** alla polizia giudiziaria.

Tuttavia, **l'utilizzo** di tali dichiarazioni - così come sottolineato dalla Corte di Cassazione - richiede che emerga con chiarezza che il **sogetto indiziato** di reato abbia **scelto di renderle liberamente**, ossia non solo **senza alcuna coercizione**, ma anche **senza sollecitazione** della **polizia giudiziaria**.

Sulla scorta di tali principi, i giudici di legittimità hanno concluso che nella specie, la **ricostruzione** operata dal **primo giudice**, laddove precisava che l'imputato era stato **«interpellato sul punto»**, mal si concilia, in mancanza di una diversa spiegazione, con la **necessaria spontaneità** di cui tali dichiarazioni necessitano ai fini di un loro utilizzo.

Pertanto, la sentenza impugnata è stata **cassata con rinvio** per un nuovo giudizio sul punto, **non** potendo le **dichiarazioni autoaccusatorie** rese da un **sogetto già raggiunto da indizi di reità** ai militari della Guardia di Finanza nel corso della **perquisizione**, **senza** la necessaria **spontaneità e assistenza di un difensore**, costituire la **prova decisiva** per l'affermazione della **responsabilità** in ordine al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** di cui

all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#).